

Allegato A) alla deliberazione n. **592** del **23 NOVEMBRE 2011**

### CONVENZIONE DI TIROCINIO

tra l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Enrico Decleva, nato a Milano il 18.04.1941

e l'Azienda Sanitaria Locale VCO, codice fiscale/partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), via Mazzini n. 117, nella persona del Commissario, Dott. Corrado Cattrini, nato a Vanzone San Carlo il 30/9/1948

### P R E M E S S O

che la normativa vigente consente alle Università di avviare gli studenti ed i laureati o diplomati universitari presso datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti e da diplomati o laureati da non più di diciotto mesi dell'Università degli Studi di Milano, nel seguito denominata Università, presso l'Azienda Sanitaria Locale VCO, nel seguito denominato Soggetto Ospitante.

#### Art. 2


Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

#### Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo o di orientamento sono contenuti in uno specifico Progetto allegato alla presente Convenzione. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili del Soggetto Ospitante incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.

#### Art. 4

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile).



Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo o di orientamento di cui al precedente art. 3.

#### Art. 5

L'Università si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto Ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

#### Art. 6

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

#### Art. 7

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nell'azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'Impresa ospitante.

#### Art. 8

Al termine del tirocinio il Soggetto Ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.

#### Art. 9

I rapporti che il Soggetto Ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.

Art. 10

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 11

Ai sensi dell'art.10 del D.M. 5.8.1998 n. 363 il Soggetto Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei tirocinanti, anche per quanto attiene la sorveglianza fisica della radioprotezione prevista dal D.Lgs. n. 230/95, ivi compresa la sorveglianza sanitaria, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del Soggetto Ospitante medesimo.

Art. 12

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dell'allegata informativa, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 13

La presente Convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata sulla base di un nuovo accordo scritto tra le parti.

Art. 14

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano,

Omegna,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Il Rettore .....

Il Commissario .....

(Enrico Decleva)

(Dr. Corrado Cattrini)

I ALLEGATO

PROGETTO FORMATIVO O DI ORIENTAMENTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO  
RELATIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI  
STUDI DI MILANO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO in data .....

Studente \_\_\_\_\_  
Corso di laurea in \_\_\_\_\_  
anno di corso \_\_\_\_\_ matricola n° \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
n° telefono: \_\_\_\_\_ cod. fiscale n° \_\_\_\_\_

Soggetto Ospitante: .....

Indirizzo: .....

Tutor dell'Università: \_\_\_\_\_

Responsabile aziendale: \_\_\_\_\_

Luogo di effettuazione del tirocinio: \_\_\_\_\_

Settore di inserimento: \_\_\_\_\_

Durata del tirocinio: n° mesi \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Polizze assicurative

a) rischi da infortuni coperti da assicurazione INAIL in conto Stato - polizza n. 222344433  
Assicurazioni Generali

b) responsabilità civile polizza RC 2000001384/3 B.P.B. Assicurazioni S.p.A.

OBIETTIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

---

---

---

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
2. rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
3. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
4. redigere una relazione sull'attività svolta da consegnare all'Università.

Milano, \_\_\_\_\_

Firma per presa visione e integrale accettazione del tirocinante

\_\_\_\_\_  
Firma per il Soggetto Promotore

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma per il Soggetto Ospitante